

STATUTO

**TIKVA' ECONOMIE
TERRITORIALI INCLUSIVE -
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA MARTINO ANZI 8

Numero REA: CO - 333271

Codice fiscale: 03792110136

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO -G- ALL'ATTO N. 71.108/36.411 DI REP. NOTAIO CHRI-
STIAN NESSI DI COMO.**

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Como la Società Coopera-
tiva Sociale denominata
"TIKVA' ECONOMIE TERRITORIALI INCLUSIVE - Società cooperativa
sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi se-
condarie e di trasferire la sede sociale nel territorio na-
zionale compete ai soci.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-
ritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni
di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed inte-
grazioni e secondo il principio della mutualità prevalente,
di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza
fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione
sociale propria delle cooperative sociali.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-
ciale dei cittadini, conformemente alle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa si occupa di offrire alla comunità servizi so-
ciali, culturali, educativi, animativi e ricettivi rivolti
sia ai singoli che alle organizzazioni, finalizzati a soste-
nere l'inclusione sociale delle fasce deboli, alla riduzione
della disuguaglianza, alla promozione della coesione sociale
e alla sostenibilità sociale e ambientale.
Ciò avviene anche valorizzando risorse inesprese o sottouti-
lizzate e sviluppando collaborazioni trasversali alla comuni-
tà anche con specifiche azioni di innovazione sociale, di
promozione della partecipazione, di valorizzazione del volon-
tariato, di raccolta di donazioni e contributi orientati ai
propri scopi sociali.

La cooperativa pone tra i suoi scopi anche la promozione di
qualunque altra attività culturale, artistica, ricreativa e
formativa che possa contribuire allo sviluppo di conoscenze
ed esperienze nell'ambito dell'innovazione sociale, affinché

si affermino valori di pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui e i popoli.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.-----

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Interprovinciale di Como e Varese - Confcooperative Insubria.-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-----

1) l'ideazione e la conduzione di progetti, laboratori, seminari, corsi di formazione in ambito sociale e culturale, con particolare riferimento ai temi dell'innovazione sociale, destinati a minori, giovani ed adulti svolti anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;-----

2) la promozione di iniziative a supporto delle politiche attive sociali e del lavoro;-----

3) la gestione di strutture caratterizzate da finalità culturali, sociali e del tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri culturali, centri ricreativi, parchi, biblioteche, teatri, cinema, centri sportivi, musei, case vacanze, campeggi, alberghi e pensioni, mense, spacci, bar, ritrovi, strutture finalizzate a favorire gli aspetti sociali aggregativi ed inclusivi anche mediante attività di co-housing e co-working, favorendo in ogni caso gli aspetti sociali e privilegiando le finalità pedagogiche e i legami

con la comunità locale;-----

4) la gestione di strutture residenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, case di riposo, comunità per minori, disabili o tossicodipendenti, centri di prima accoglienza, dormitori, centri di riabilitazione, privilegiando nel servizio le persone più bisognose;-----

5) lo svolgimento di attività di supporto allo sviluppo dell'economia sociale ed inclusiva nei settori di lavoro artigianali od agricoli secondo le attitudini dei soci e le richieste di mercato;-----

6) le attività grafiche ed editoriali cartacee ed elettroniche, attinenti all'oggetto sociale ed alle finalità della cooperativa;-----

7) la gestione di ogni ulteriore servizio socio-educativo rivolto a bambini, ragazzi, giovani, studenti, ecc., anche per conto di Enti Pubblici e Privati;-----

8) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----

9) la prestazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci ed in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001;-----

10) l'adesione ad organismi locali, nazionali o internazionali, pubblici o privati che si prefiggono scopi sociali e culturali e il miglioramento del benessere psichico, fisico e sociale dei cittadini, la qualità della vita nelle comunità locali, la promozione dei diritti umani nel mondo;-----

11) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lett. a, della L. 381/1991, così come integrato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.-----

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-

guimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;-----
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;-----
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.-----

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.-----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

-----TITOLO III-----
-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 - Soci operatori-----
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:-----

- 1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ivi comprese le persone svantaggiate di cui all'art.4, primo comma della legge 381/91;-----
- 2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli

effetti della L. 381/91.-----
Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori
le persone giuridiche, pubbliche o private, nonchè gli Enti e
le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica,
nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi
contrastanti con quelli della società, ne condividano le fi-
nalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro
perseguimento.-----
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci
in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indi-
cate.-----
Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla
Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.----
Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui al-
l'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e
integrazioni.-----
Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i
falliti non riabilitati.-----
Art. 6 - Categoria speciale di soci-----
La Cooperativa, mediante apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione potrà istituire una categoria speciale di so-
ci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui
diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--
I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del
presente statuto, decidono sull' approvazione del regolamento
che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti
alla categoria speciale, nonchè i diritti e gli obblighi loro
spettanti.-----
Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla lo-
ro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nel-
l'impresa.-----
I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni
caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-
ri.-----
L'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale
dei soci:-----
- coloro che devono completare o integrare la loro formazione
professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-
li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-
go periodo della cooperativa;-----
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzial-
mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-
perativa.-----
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione in
conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-
bilisce almeno:-----
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del
socio appartenente alla citata categoria speciale che non può

comunque superare il limite di 5 anni;-----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-
to produttivo della cooperativa;-----
- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla ca-
tegoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissio-
ne.-----

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:
- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cin-
que anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;-----
- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci;-----
- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della
Cooperativa;-----
- non godono dei diritti di cui all' art. 2476, comma 2, del
codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del
presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-
ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il
recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che
al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--
I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere
esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di
formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e
dall'articolo 11 del presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-
to, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a
godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a
condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibe-
ra di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti al-
la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitati-
vi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato
gli impegni di partecipazione all'attività economica della
cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-
zazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve
comunicare la decisione di ammissione in qualità di socio
cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli
effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-
sito regolamento, l'organo amministrativo può decidere il
provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale
secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.-----

Art. 7 - Domanda di ammissione-----

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al-
l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:--

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita, codice fiscale e cittadinanza;-----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-
dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);-----
e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;-----
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----
Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.-----
La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.-----
L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.-----
Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la decisione di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa decisione dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.-----
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.--
L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-

ci.-----
Art. 8 - Obblighi e diritti del socio-----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
- del capitale sottoscritto;-----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----
b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:-----
- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;-----
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;-----
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;-----
c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;-----
d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;-----
e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;-----
f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;-----
g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.-----
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,

si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.--
In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.--
I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

Art. 9 - Perdita della qualità di socio-----
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----
In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.-----

Art. 10 - Recesso del socio-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:-----
a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;-----
d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.-----
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 11 - Esclusione-----

L'esclusione può essere decisa dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);-----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;-----

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;-----

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;-----

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di

contratti di fornitura di servizi;-----
h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art.
2286 C.C.;-----
i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei con-
fronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia
posto in liquidazione coatta amministrativa;-----
l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto socia-
le;-----
m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nel-
l'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi
danni nell'espletamento dell'attività sua propria;-----
n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-
va;-----
o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di riso-
luzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o auto-
nomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel
regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge
142/2001.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguen-
ti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comu-
nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con ri-
ferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.-----
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, del
D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quin-
dici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al
Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso
di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a
tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.-----
L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----
Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-
tiva, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di
non escludere i soci operatori che abbiano raggiunto il li-
mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di
sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-
cezionale prosecuzione del rapporto sociale.-----
Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione-----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati
dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno risolte
con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del pre-
sente statuto.-----
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-
na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo

raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 - Liquidazione-----

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.-----

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.---

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.-----

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI FINANZIATORI-----

-----SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----

Art. 16 - Soci finanziatori-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.-----

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.-----

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.-----

I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.-----

Art. 17 - Soci sovventori-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.-----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.-----

Art. 18 - circolazione degli strumenti finanziari partecipativi-----

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa.-----

A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio

di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto-----

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari parteci-

pativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.-----

Art 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori-----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea ai sensi del successivo articolo 54 con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.-----

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.-----

Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione.-----

Art...20. - Diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativi-----

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.-----

La delibera di emissione può altresì prevedere:-----

i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;-----

ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92-----

iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori-----

iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.-----

Art 21. - Recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:-----

i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;-----

ii) sia decorso un periodo minimo di possesso delle quote che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.-

iii) qualora siano sottoscritti o trasferiti strumenti finanziari partecipativi a favore di soggetti non soci e privi dei requisiti indicati nella delibera di emissione.-----

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.-----
Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.-----

Art. 21bis- automatica estinzione degli strumenti finanziari partecipativi-----

La delibera di emissione potrà prevedere l'automatica estinzione degli strumenti finanziari partecipativi al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa indicati nella delibera medesima e secondo le modalità ivi previste.-----

L'estinzione degli strumenti finanziari partecipativi non dà diritto a rimborso del valore degli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti che, nell'ammontare definito sulla base dell'ultimo bilancio approvato, sarà imputato ad apposita riserva indivisibile.-----

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa-----

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).-----

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:-----

- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;-----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;-----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate;-----
- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.-----

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.-----

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.-----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:-----

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;-----
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

Art. 23 - Recesso-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.-----

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.-----

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.-----

Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci

cooperatori.-----
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.-----

-----TITOLO V-----
-----STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI-----

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito-----
Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.-----

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----

Art. 25 - Prestiti sociali-----
Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54 del presente statuto.-----

-----TITOLO VI-----
-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 26 - Patrimonio Sociale-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale e dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 16;-----

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;-----

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.-----

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lett. a) ai sensi dell'art. 2346 c.c.-----

Articolo 27 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.-----

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, salvo la possibilità di esonero qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 2435-ter C.C. . Fatta salva l'applicazione del citato art. 2435-ter C.C., il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..-----

Il bilancio deve tra l'altro indicare:-----

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;-----

- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;-----

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;-----

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.-----

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 28 - Destinazione dell'utile-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;-----

b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al

capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato
da distribuire:-----

1. ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art.
2545 quinquies del Codice civile;-----

2. ai soci operatori sottoscrittori di quote di sovvenzione
e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non su-
periore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato
fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dal-
l'art. 2545 - quinquies del Codice civile;-----

3. ai soci sovventori, finanziatori ed ai possessori di
azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci coope-
ratori in misura non superiore a quanto stabilito nel prece-
dente punto 1), aumentato fino a due punti;-----

e) per un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata
ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi
dai soci operatori;-----

f) ad eventuale ristorno in favore dei soci operatori, nei
limiti e secondo le previsioni stabilite nel presente Statu-
to;-----

g) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,
ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e, fat-
ti salvi i diritti dei soci finanziatori, alla costituzione
di sole riserve indivisibili.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura
massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
prevalente.-----

Per i nuovi soci operatori, volontari e finanziatori, le
spettanze relative ai dividendi saranno calcolate in propor-
zione alla frazione di anno compresa tra le date di versamen-
to del capitale e di chiusura dell'esercizio.-----

Art. 29 - Ristorni-----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-
ca ed al fine di consentire una completa attuazione degli
scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in con-
formità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b)
della Legge 142/2001, l'organo amministrativo può proporre
all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'e-
sercizio di destinare una quota dell'utile ai soci coope-
ratori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle con-
dizioni stabilite dalla normativa vigente nonché in forza
dell'eventuale regolamento interno approvato con decisione
dei soci e comunque in misura tale da non pregiudicare la re-
munerazione dei soci finanziatori.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-

so secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.-----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;-----

- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----

- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.-----

La delibera dell'assemblea di emissione di strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.-----

Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa-----

Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il

predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare all'organo amministrativo una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.-----

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.-----

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.-----

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte dell'organo amministrativo è escluso:-----

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;-----

b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;-----

c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 32 - Organi sociali-----

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) il consiglio di amministrazione;-----
c) l'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;-----
d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.-----
Art. 33 - Decisioni dei soci-----
Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:-----
a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;-----
b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;-----
c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;-----
d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di debito;-----
e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;-----
f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;-----
i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;-----
j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile;-----
k) l'approvazione del bilancio sociale.-----
I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:-----
1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;-----
2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;-----
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali), nonché l'approvazione del bilancio sociale;-----
4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui

al successivo articolo 54;-----
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;-----
6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni cooperative, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
7. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;-----
9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito, nonché quelle relative alla distribuzione, a favore dei soci finanziatori, di dividendi o riserve divisibili;-----
10. quelli inerenti la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;-----
11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.-----
Art. 34 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta---
Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.-----
La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.-----
Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi

sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:-----

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;-----
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;-----
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato di voti a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.-----

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

Art. 35 - Assemblea dei soci-----

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone, alla trattazione dell'argomento.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini

più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell' art. 27 del presente statuto.-----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.-----

Le deliberazioni assunte dall' assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.---

Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;-----
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell' articolo 2478.-----

Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.-----

Tuttavia per le decisioni previste all' art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5), ai nn. 9 e 10 dell'art. 33 del presente statuto, all'art. 54 secondo comma del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati

aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.-----

Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Ciascun socio sovventore avrà il diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.-----

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.-----

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.-----

Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa-----

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:-----

a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----

b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;-----

c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;-----

d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----

e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;-----

f) sugli altri oggetti di interesse comune;-----

g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.-----

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

Art. 40 - Organo amministrativo-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cin-

que, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:-----

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.-----

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:-----

a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:-----

i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;-----

ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;-----

b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.-----

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.-----

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all' art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi

consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.-----

Art. 41 - Compiti degli Amministratori-----

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo-----

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.-----

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.-----

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-----

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall'art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni-----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.-----

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 44 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 40, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancata nomina dell'organo di controllo, l'organo amministrativo rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.-----

Art. 45 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.-----

Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.-----
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.-----

Art. 46 - Rappresentanza-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.---
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 47 - Organo di Controllo-----

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.-----

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.-----

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.-----

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data del-

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.-----

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.-----

Art. 48 - Revisione legale dei conti-----

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.-----

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.-----

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 49) Clausola di mediazione e clausola arbitrale-----

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.-----

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Como.-----

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.-----

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.-----

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.-----

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci,

anche non cooperatori.-----
Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento
dei rapporti con il socio finanziatore.-----
La accettazione espressa del contenuto del presente articolo
è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla
Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle conte-
stazioni relative alla mancata accettazione della domanda di
adesione.-----
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione
al contenuto del presente articolo.-----
Art. 50 - Arbitri e procedimento-----
Gli Arbitri sono in numero di:-----
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero).-----
Ai fini della determinazione del valore della controversia si
tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri
di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.-----
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-
tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla
Confcooperative.-----
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conveni-
re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o
possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento
ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-
zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto
termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.
35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario
disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento
o al rispetto del principio del contraddittorio.-----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio.-----
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole
procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.-----
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di
trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.--
Art. 51 - Esecuzione della decisione-----
Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 52 - Scioglimento-----

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.-----

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;-----
2. rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;-----
3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;-----
4. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;-----
5. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n.
59.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 54 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma terzo del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22 e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma quarto del presente statuto.-----

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione-----

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 56 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la " disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

F.TO FEDERICO RAVEGLIA-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

ESENTE DA BOLLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, comma 2,
d.lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Si rilascia in carta libera ad uso Registro Imprese, consta
di novantasette facciate debitamente firmate.

F.to Christian Nessi, Notaio

Como, li 21 novembre 2024